SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163/L

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 ottobre 2005, n. **207**.

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Croce d'onore

1. È istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonché per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

4. La Croce d'onore è attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subìto una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione.

5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.

7. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

9. All'onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 3)

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: *Pro Humanitate.*

Il retro della Croce riporta al centro, per il personale militare la stella a cinque punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 × 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce; per il personale militare è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3210):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 12 novembre 2004.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2005; il 9 e 16 marzo 2005; il 6 aprile 2005.

Presentata la relazione il 12 aprile 2005 (atto S.3210-A) relatore sen. Contestabile.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 22 aprile 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il 4 maggio 2005 ed approvato il 14 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5922):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 22 giugno 2005 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa il 23, 28, 29 giugno 2005; il 5, 6 luglio 2005 ed approvato, con modificazioni, il 7 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3210-B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 12 luglio 2005 con i pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il 28 settembre 2005 e approvato il 29 settembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 78 Cost.:

«Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:

«Art. 5 *(Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare).* — 1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.

2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.

3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.».

05G0234

LEGGE 10 ottobre 2005, n. **208.**

Concessione di un contributo al Museo nazionale della *Shoah*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo nazionale della *Shoah* di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5310-*ter*):

Disegno di legge presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) il 30 settembre 2004 risultante dallo stralcio degli articoli 16, commi 4, 5, 6, 7, articolo 25, commi 2 e 3, articolo 30, comma 4 dell'atto C. 5310 deliberato nella seduta del 6 ottobre 2004.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 ottobre 2004 con pareri delle commissioni I, V, VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3 novembre 2004; il 15, 22 dicembre 2004; il 27 gennaio 2005.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede, legislativa, il 15 giugno 2005 con pareri delle commissioni I, V, VIII.

Esaminato in commissione il 15 giugno 2005 ed approvato il 16 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3501):

Assegnato alla 7ª commissione (Cultura), in sede deliberante, il 27 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione in sede deliberante, il 13, 20, 26 luglio 2005 ed approvato il 28 settembre 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

La legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo nazionale della *Shoah*) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2003.

05G0235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2005.

Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Decreto n. 12/CGV).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 32, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2004, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 172, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione medesima e sono state definite le relative attribuzioni di servizio;

Vista la determinazione del direttore generale n. UDG/403, in data 2 settembre 2005, con la quale, al fine di garantire la necessaria uniformità e contestualità delle attività, è stato disposto che la rideterminazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è operativa a decorrere dal 12 settembre 2005 e sono state definite le aggregazioni dei depositi di reperti di contrabbando ed autoparchi, nonché dei previgenti ispettorati di livello dirigenziale, che vanno ad assumere, dalla risoluzione citata, le funzioni di sezioni distaccate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto altresì l'art. 34, comma 5, del citato decreto ministeriale che demanda ad apposito atto del direttore generale la definizione delle competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali nonché delle sezioni distaccate di livello non dirigenziale;

Determina:

Art. 1.

Agli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così come individuati dall'art. 34, comma 3, del decreto ministeriale 1° ottobre 2004, sono attribuite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo, le competenze funzionali sottoindicate:

A) area giochi:

1) istituzione ed attivazione delle ricevitorie del Lotto;

2) gestione amministrativa dei punti di raccolta dei giochi;

3) gestione amministrativo-contabile degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi meccanici ed elettromeccanici;

4) distribuzione cartelle Bingo ed attività connesse;

5) controlli, sopralluoghi ed ispezioni sulla rete di distribuzione e sui punti di vendita dei giochi, con particolare riferimento ai controlli esterni (locali di concessionari ed esercizi) nel settore degli apparecchi da intrattenimento;

6) verifica del rispetto degli obblighi da parte dei titolari delle concessioni, sotto il profilo contabile ed amministrativo;

7) accertamento e riscossione dei tributi di competenza;

8) applicazione delle relative sanzioni;

9) gestione del contenzioso relativo ai giochi;

10) recupero dei crediti erariali;

11) reperimento e trasmissione alle direzioni competenti per materia (strategie, giochi ed ufficio controllo di gestione e vigilanza) delle informazioni territoriali su fenomeni di specifico interesse in materia di giochi;

B) area tabacchi:

1) accertamento della conformità dei depositi fiscali alla normativa vigente, anche in relazione ai requisiti soggettivi richiesti per la titolarità;

2) verifiche sulla regolarità della gestione dei depositi fiscali territoriali di propria competenza, sulla corretta tenuta della relativa contabilità, nonché attività di recupero delle accise non versate, con particolare riferimento ai depositi non dotati di un sistema informativo certificato da AAMS;

3) effettuazione del servizio di vigilanza sui depositi fiscali territoriali di competenza, in base alle disposizioni vigenti, al fine di evitare evasioni di imposta;

4) collaborazione con le autorità doganali di altri paesi UE in materia di tabacchi lavorati;

5) gestione amministrativa delle rivendite di generi di monopolio e delle autorizzazioni alla vendita (patentini);

6) vigilanza sui punti di vendita, in merito all'osservanza degli obblighi contrattuali e da autorizzazione;

7) definizione in via amministrativa dei reati di contrabbando nei casi previsti dalla legge;

8) riscossioni delle somme dovute per sanzioni di natura amministrativa e penale in materia di contrabbando;

9) trattazione delle violazioni al divieto di vendita di tabacchi presso esercizi commerciali non autorizzati;

10) ripartizione delle somme introitate nei confronti dell'erario e degli organi verbalizzanti;

11) custodia del materiale sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai reperti di contrabbando, ai tabacchi nazionali venduti illecitamente ed ai veicoli sequestrati per fatti di contrabbando;

C) relazioni con il pubblico:

1) ricezione e trattazione, attraverso gli URP, di richieste e reclami da parte di utenti ed operatori professionali;

2) valutazione delle esigenze rappresentate dagli utenti privati o professionali;

3) gestione delle istanze di interpello ordinario previste dalla legge;

D) attività indirette:

1) gestione amministrativa del personale;

2) sviluppo delle competenze e della professionalità delle risorse umane;

3) proposte in materia di interventi sugli immobili;

4) appalti per l'affidamento dei lavori sugli immobili periferici;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5) direzione e collaudo dei lavori di manutenzione;

6) rapporti con altri soggetti istituzionali in materia di immobili;

7) attività amministrative relative ad immobili assegnati in locazione;

8) amministrazione e gestione dei beni in dotazione all'ufficio;

9) gestione del sistema informativo interno dell'ufficio (hardware, software, reti);

10) acquisizione di beni e servizi sulla base delle procedure previste;

11) gestione della contabilità delle spese, nel rispetto della normativa vigente;

12) adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza e tutela della salute, sulla base degli indirizzi generali della Direzione.

Art. 2.

Gli ambiti di competenza territoriale di ciascun ufficio regionale sono quelli indicati nella tabella *A)* che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Il direttore dell'ufficio regionale assicura il regolare funzionamento dell'ufficio e ne determina gli orientamenti funzionali e le procedure sulla base degli indirizzi e delle direttive ricevuti dalle direzioni competenti.

Art. 4.

Nell'ambito delle funzioni attribuite agli uffici regionali nel precedente art. 1, al direttore dell'ufficio regionale, oltre alle competenze direttamente derivanti dalle normative, generali e di settore, sono altresì riservati:

a) gli atti concernenti i criteri di gestione del personale dipendente e di organizzazione degli uffici;

b) i rapporti con la Direzione generale relativi a questioni di carattere generale;

c) la declaratoria di definizione amministrativa in materia di contenzioso.

Art. 5.

Il direttore dell'ufficio regionale provvede all'organizzazione dell'ufficio nelle sue diverse articolazioni, anche con riferimento alla ripartizione dei settori di attività e delle aree di competenza territoriale, tenendo conto:

a) dell'entità e delle caratteristiche del bacino di utenza interessato, avuto riguardo all'obiettivo di assicurare la massima efficienza nell'erogazione dei servizi al cittadino;

b) della distribuzione delle risorse tra l'ufficio regionale e le sezioni distaccate, anche in relazione alle professionalità esistenti presso le diverse sedi;

c) della competenza territoriale degli Organi di giurisdizione.

I relativi provvedimenti organizzativi sono adottati dal direttore dell'ufficio regionale nella propria responsabilità e tempestivamente comunicati al direttore per la gestione e l'organizzazione delle risorse.

Art. 6.

Le sezioni distaccate degli uffici regionali, nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio regionale di cui all'art. 1, svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale.

Art. 7.

Ogni sezione distaccata cui era affidata, nel precedente ordinamento, la gestione diretta delle spese, ivi comprese quelle relative al personale, continuerà a svolgere tale attività sotto la diretta responsabilità del direttore dell'ufficio regionale.

I relativi rendiconti sono presentati in allegato a quelli dell'ufficio regionale e sono sottoscritti dal responsabile della sezione distaccata e dal direttore dell'ufficio regionale stesso.

Art. 8.

Su proposta del direttore dell'ufficio regionale, il direttore per l'organizzazione e la gestione delle risorse nomina il contabile del contenzioso presso le sezioni distaccate che conservano competenze in materia di contenzioso.

Art. 9.

Al responsabile della sezione distaccata, nominato dal direttore generale su proposta del direttore per l'organizzazione e la gestione delle risorse, sentito il direttore dell'ufficio regionale, vengono attribuiti anche compiti di funzionario vicario del direttore regionale stesso.

Roma, 20 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 165

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA A

Uffici Regionali	Sede	Sezioni distaccate	Province
Piemonte Valle d'Aosta	Torino	Alessandria	Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Verbania Vercelli Aosta
Liguria	Genova		Imperia La Spezia Savona
Lombardia	Milano	Brescia	Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Pavia Sondrio Varese
Trentino Alto Adige Veneto	Venezia	Trento Deposito reperti di contrabbando Adria	Bolzano Trento Belluno Padova Rovigo Treviso Verona Vicenza
Friuli Venezia Giulia	Trieste	Udine	Gorizia Pordenone Udine
Emilia Romagna	Bologna	Parma	Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini
Abruzzo Marche Molise	Ancona	Pescara	L'Aquila Chieti Pescara Teramo Ascoli Piceno Macerata Pesaro-Urbino Campobasso Isernia
Toscana Umbria	Firenze	Perugia	Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa-Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Perugia Terni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA *A*

Lazio	*Roma*		*Frosinone Latina Rieti Viterbo*
Campania	*Napoli*	*Salerno* *Deposito reperti di contrabbando Benevento*	*Avellino Benevento Caserta Salerno*
Basilicata *Calabria*	*Cosenza*		*Matera Potenza* *Catanzaro Crotone Reggio Calabria Vibo-Valentia*
Puglia	*Bari*		*Brindisi Foggia Foggia Lecce Taranto*
Sicilia	*Palermo*	*Messina*	*Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani*
Sardegna	*Cagliari*		*Nuoro Oristano Sassari*

05A09661

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fides a r.l.», in Sulmona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Fides» a r.l., BUSC n. 2041, con sede in Sulmona, via Stella n. 2, costituita in data 20 dicembre 1991 per rogito del notaio Giuseppe Gaudiosi, rep. n. 2257 omologata con decreto del Tribunale di Sulmona del 22 gennaio 1992 ed iscitta al n. 2257 del registro società.

L'Aquila, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente
CELESTINI

05A09683

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Peligno Edile a r.l.», in Sulmona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Consorzio Peligno Edile» a r.l., BUSC n. 1726, con sede in Sulmona, via Ettore Trailo n. 27, costituita in data 13 marzo 1986 per rogito del notaio Giuseppe Gaudiosi, rep. n. 1497, omologata con decreto del Tribunale di Sulmona del 17 aprile 1986 ed iscitta al n. 68524 del registro società.

L'Aquila, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente
CELESTINI

05A09684

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.A. Costruzioni edili abruzzesi a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «C.E.A. Costruzioni edili abruzzesi» a r.l., BUSC n. 1714, con sede in L'Aquila, via F. Crispi, costituita in data 7 dicembre 1985 per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rogito del notaio Vincenzo Galeota, rep. n. 2681, omologata con decreto del Tribunale di L'Aquila del 21 gennaio 1986 ed iscitta al n. 2681 del registro società.

L'Aquila, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente
CELESTINI

05A09685

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato quale organismo privato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 115 del 18 maggio 2005 con il quale viene accordata alla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione;

Considerato che a causa delle dichiarazioni di opposizione formulate da alcuni Stati membri, la Commissione europea ha chiesto la modifica di alcuni parametri del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, con sede in Novara, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Vista la nota protocollo n. 65250 del 27 settembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dal disciplinare di produzione, dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 28 settembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. La protezione transitoria accordata con decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Repubblica italiana (serie generale) n. 115 del 18 maggio 2005 accordata alla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione, cessa di avere efficacia alla data di emanazione del presente decreto.

2. È accordata, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» - registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 - notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo privato incaricato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata da «CSQA Certificazioni Srl» ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «CSQA Certificazioni Srl», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Gorgonzola».

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1, comma 2, cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità della protezione transitoria, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Gorgonzola» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Gorgonzola».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE GORGONZOLA DOP

D.O.P. «Gorgonzola» è riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.

La zona di produzione della D.O.P. «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

La produzione del formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di penicillium e di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28 - 36° C.

La forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco che è continuata per alcuni giorni con temperatura di 18 - 24° C.

Durante la maturazione si sviluppano varietà e ceppi di penicillium caratteristici del «Gorgonzola» e determinanti la colorazione blu-verdastra (erborinatura).

La durata minima della stagionatura è di cinquanta giorni: tale operazione si effettua in ambienti con temperatura di 2 - 7° C e con umidità relativa di 85-99%.

La D.O.P. «Gorgonzola» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica con facce piane;

scalzo diritto con altezza minima di cm 13;

diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32;

crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile;

pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre;

grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» può essere immesso al consumo nelle seguenti tipologie il cui sapore dipende dal protrarsi della stagionatura:

1. forma «grande»: peso compreso tra kg 10 e kg 13, con sapore dolce o leggermente piccante;

2. forma «media»: peso compreso tra kg 9 e kg 12, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni;

3. forma «piccola»: peso compreso tra kg 6 e kg 8, con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di sessanta giorni.

Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» viene utilizzato da tavola.

La DOP «Gorgonzola» è contraddistinta da due marchi da apporsi nella zona di produzione:

1) uno all'origine (allegato 1) che viene apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela, incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

2) l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione al consumo e che consiste in un foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma, recante anch'esso il marchio identificativo (allegato 2).

La forma «grande» avente le caratteristiche per essere definita «dolce», e le forme «media» e «piccola» aventi le caratteristiche per essere definite «piccante», potranno rispettivamente portare in etichetta dette indicazioni accanto o al di sotto della denominazione «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni significativamente inferiori.

05A09680

DECRETO 29 settembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline Beneventane», riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale dell'8 giugno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 143 del 22 giugno 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, con sede in Benevento, piazza IV Novembre n. 1, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trat-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per gli oli;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 8 giugno 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

conformità all'utilizzo della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09681

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 settembre 2005.

Modifica del decreto 14 luglio 1997, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto la delibera del 14 luglio 1997 e il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 con i quali, rispettivamente, la Intermac S.r.l. pr. n. 62461 e la Coveme S.p.a. pr. n. 3788 sono state ammesse al finanziamento;

Visto le note del 15 giugno 2005 pervenuta in data 21 giugno 2005 prot. n. 7889 e del 24 maggio 2005 pervenuta in data 31 maggio 2005 prot. n. 7206, con le quali l'istituto San Paolo IMI S.p.a. ha comunicato le variazioni contrattuali avanzati dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 6 luglio 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alle predette richieste di variazioni contrattuali;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

62461 Intermac S.r.l. - Pesaro - Centro automatico lavorazione per graniti. Rispetto a quanto deliberato in data: 14 luglio 1997; variazione di titolarità in capo a Biesse S.p.a., con sede in Pesaro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3799 Coveme S.p.a. - San Lazzaro di Savena (Bologna) - Supporti per la stampa di immagini e trasferimento tecnico delle stesse. Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003; variazione di titolarità: da Coveme S.p.a. a Coveme S.p.a. e MH & RE S.p.a. in solido tra loro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A09628

DECRETO 21 settembre 2005.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 10480 presentato dalla Avio S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004 con il quale il progetto n. 10480 presentato dalla Avio S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 20 gennaio 2005, pervenuta in data 27 gennaio 2005 prot. n. 937, con la quale l'azienda ha chiesto la cointestazione del progetto con il Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.;

Vista la nota del 4 aprile 2005, con la quale l'esperto scientifico ha valutato la cointestazione del progetto con il Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.;

Vista la nota del 12 aprile 2005, pervenuta in data 15 aprile 2005 prot. n. 4034, con la quale l'istituto convenzionato ha valutato quanto sopra esposto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 4 maggio 2005, ed in particolare il progetto n. 10480 presentato dalla Avio S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole alla cointestazione del progetto con il Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5855 presentato dalla Avio S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, per effetto della cointestazione del progetto con il Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A., è conseguentemente ridotto di € 2.749,60.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10480 del 10/08/2001 Comitato del 04/05/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Turbine Aeronautiche di Nuova Generazione: sviluppo di nuovi concetti, metodologie di progettazione e tecnologie di realizzazione

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 56

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 18/12/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Avio S.p.A.
TORINO (TO)

Cira S.C.p.A. - Centor Italiano Ricerche Aerospaziali
CAPUA (CE)

• Costo Totale ammesso	Euro	23.625.518,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	23.516.580,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	108.938,00
al netto di recuperi pari a	Euro	1.357.949,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 17.692.882,00	€ 10.735,00	€ 17.703.617,00
Eleggibile lettera c)	€ 4.569.698,00	€ 98.203,00	€ 4.667.901,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 558.000,00	€ 0,00	€ 558.000,00
Non Eleggibile	€ 696.000,00	€ 0,00	€ 696.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 23.516.580,00	€ 108.938,00	€ 23.625.518,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

*** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25**

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	13.789.281,15
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A09629

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico sito in Pavia, nel giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 13 a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pavia ha comunicato, con nota n. P/2264 del 15 settembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 settembre 2005, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 21 settembre 2005 prot. n. 7370/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 23 settembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A09569

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 15 settembre 2005, per assemblea del personale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0009771 dell'8 settembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 15 settembre 2005, causa assemblea/presidio del personale, indetta dalle O.S CGIL.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 21 settembre 2005, prot. n. 7366/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 settembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A09570

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005.

Aggiornamento, per l'anno 2006, dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico. Aggiornamento, per l'anno 2006, dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 giugno 1996. Modifiche del Testo integrato approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 96/04. (Deliberazione n. 202/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante: «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 195/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 196/04;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 232/04;

la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2005, n. 105/05;

le sentenze n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del T.A.R. per la Lombardia di annullamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in parte qua della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi» e della delibera 22 giugno 2004, n. 96/04, recante «Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato», in seguito ai ricorsi proposti da ATENA S.p.a., AMET S.p.a., AEM Torino Distribuzione S.p.a., AMPS S.p.a., AGSM Verona S.p.a., AEM Elettrica S.p.a., AIM - Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.a., ASM Terni S.p.a. e ASM Brescia S.p.a.;

gli appelli proposti, con contestuali istanze di sospensione cautelare, dall'Autorità avverso le sentenze di cui al precedente alinea;

la comunicazione 29 luglio 2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorità, di rinvio dell'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi e di rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale;

le ordinanze n. 4043/05, n. 4045/05, n. 4044/05, n. 4042/05, n. 4040/05, n. 4041/05, n. 4039/05, n. 4038/05 e n. 4047/05 con cui il Consiglio di Stato ha accolto le istanze di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del TAR per la Lombardia;

Considerato che:

ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;

ai sensi del richiamato art. 6 del Testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

ai sensi del richiamato art. 15 del Testo integrato la quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

limitatamente agli elementi ρ_1 *(disMT)*, ρ_1 *(disBT)*, ρ_3 *(disMT)* e ρ_3 *(disBT)*, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

mentre la quota parte delle medesime componenti ρ_1 e ρ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

ai sensi del richiamato art. 21 del Testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera *b)*, del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalità previste per la sopra richiamata componente TRAS;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ai sensi del richiamato art. 26 del Testo integrato, la quota parte delle componenti σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

limitatamente agli elementi σ_3*(disMT),* e alla componente σ_2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

mentre la quota parte delle medesime componenti σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

limitatamente all'elemento σ_3(*tras*), il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC_6 di cui al comma 1.1 del Testo integrato;

ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2004-maggio 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 1,8%;

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre 2004 - I trimestre 2005 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,9%;

con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;

con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alla società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera *b)*, nonché le informazioni relative alla rilevazione oraria dei prelievi dell'energia elettrica nell'anno 2004;

l'art. 2, comma 19, lettera *c)*, della legge n. 481/1995 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;

l'art. 9, comma 9.1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

con delibera n. 156/01, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001;

con delibera n. 219/04 l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 65, comma 1, del Testo integrato, come modificato dalla deliberazione n. 219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

ai sensi dell'art. 13 del Testo integrato, le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute ad applicare corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa massima TV2 di cui all'art. 10 del medesimo Testo integrato;

le componenti tariffarie ed i parametri tariffari sono arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del Testo integrato;

l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari avviene applicando quanto stabilito dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26, sulle componenti tariffarie e sui parametri tariffari relativi all'anno precedente arrotondati come detto al precedente alinea;

l'effetto cumulato degli arrotondamenti comporta un disallineamento del gettito tariffario atteso per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/03 e dal Testo integrato;

il comma 42.6 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;

il comma 42.8 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione;

il comma 42.9 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;

il comma 42.10 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;

con comunicazione 29 luglio 2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorità è stata rinviata la raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulle istanze di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze del TAR per la Lombardia n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, n. 963/05 e n. 3420/05;

ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato ciascuna impresa distributrice, entro il 15 ottobre di ciascun anno, propone all'Autorità le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intende offrire l'anno successivo;

Ritenuto che sia opportuno:

disporre il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2006, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari all'1,5% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata;

disporre l'adeguamento della componente UC_6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2006 pari a circa 90 milioni di euro;

disporre l'invarianza per l'anno 2006 dei costi riconosciuti, stimati pari a circa 50 milioni di euro, per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento di tali costi.

aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della necessità di evitare il disallineamento, conseguente al suddetto effetto cumulato degli arrotondamenti, del gettito tariffario per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi dal meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/2003 e dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;

allineare le stime di energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 con il fabbisogno nazionale di energia elettrica effettivo rilevato nell'anno 2004;

in relazione al regime di perequazione generale per l'anno 2004, prorogare di 60 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato;

rendere coerente il termine per la fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa, di cui al paragrafo 5.8 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, con il termine di cui al comma 42.8 del Testo integrato;

prorogare al 31 ottobre 2005 il termine per la proposta all'Autorità delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2006;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2006

1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.

3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.

4. La componente di cui al comma 19.1 del Testo integrato, per l'anno 2006 è fissata pari 0,0259 centesimi di euro/kWh.

5. La componente di cui al comma 20.1, lettera *b)*, del Testo integrato, per l'anno 2006 è fissata pari a 0,0333 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2006

1. La tabella 13 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.

2. Le tabelle 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono confermate per l'anno 2006.

Art. 4.

Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2006

1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento.

Art. 5.

Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica per l'anno 2006

1. La tabella 25 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento.

Art. 6.

Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2006

1. I valori della componente tariffaria UC_6 per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.

Art. 7.

Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2006

1. I contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 2004, n. 232/04, sono ridotti dell'1,7%, a valere dal 1° gennaio 2006.

Art. 8.

Proroga dei termini in materia di perequazione generale per l'anno 2004 e di proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006

1. Ai fini della definizione e liquidazione degli ammontari di perequazione generale per l'anno 2004, i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato sono prorogati di 60 giorni.

2. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006, il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato è prorogato al 31 ottobre 2005.

Art. 9.

Modifica dell'allegato A *alla deliberazione n. 96/04*

1. Il paragrafo 5.8 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04, è sostituito dal seguente:

«5.8. Entro il termine di cui al comma 42.8 del Testo Integrato l'Autorità fissa il valore definitivo del fattore di correzione *Csa*».

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4. L'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04 e l'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 28 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tabella 2.1: Componente TRAS per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*TRAS* centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,38
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,22
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,36
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,30

Tabella 2.2: Componente TRAS per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*TRAS*			
		F1 centesimi di euro/kWh	F2 centesimi di euro/kWh	F3 centesimi di euro/kWh	F4 centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,90	0,58	0,38	0,18
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,90	0,58	0,38	0,18
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,85	0,55	0,36	0,17
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,85	0,55	0,36	0,17
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,84	0,54	0,36	0,16

Tabella 3: Componenti ρ1 e ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e loro elementi

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
		ρ1 centesimi di euro/punto di prelievo	ρ3 centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	1,35
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	13.318,93	1,07
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,71
lettera e)	Altre utenze in media tensione	707.468,58	0,11
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	1.853.727,63	0,07

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Elementi della componente ρ1		
		ρ1 (disMT) centesimi di euro/punto di prelievo per anno	ρ1 (disBT) centesimi di euro/punto di prelievo per anno	ρ1(cot) centesimi di euro/punto di prelievo per anno
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	-
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	-	11.589,19	1.729,74
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	-
lettera e)	Altre utenze in media tensione	669.689,70	-	37.778,88
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	-	-	1.853.727,63

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2		Elementi della componente ρ3			
		ρ3 (disAT) centesimi di euro/kWh	ρ3 (disMT) centesimi di euro/kWh	ρ3 (disBT) centesimi di euro/kWh	ρ3(cot) centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,09	0,68	0,51	0,07
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,12	0,95	-	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,09	0,58	-	0,04
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,11	-	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,07	-	-	-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 7: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

Fascia oraria	centesimi di euro/kWh
F1	0,82
F2	0,53
F3	0,35
F4	0,16

Tabella 13: Componenti della tariffa D1

Componenti della tariffa D1								
componente σ1				componente σ2	componente σ3			
mis	cot	cov	totale		trasm	dis AT	dis MT	totale
centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
1.651,56	1.150,65	187,68	2.989,89	1.389,42	0,33	0,11	0,86	1,30

Tabella 19: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di utenza (ρ3'c(disAT))

Tipologie	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	0,0399	0,0399	0,0399
Bassa tensione - illuminazione pubblica	0,0320	0,0311	0,0311
Bassa tensione - altri usi	0,0403	0,0387	0,0387
Media tensione - illuminazione pubblica	0,0199	0,0197	0,0197
Media tensione - altri usi	0,0385	0,0370	0,0370
Alta tensione	0,0233	0,0220	0,0220

Tabella 21: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza ($\rho_1{}'^c$(disMT) , ($\rho_3{}'^c$(disMT))

Tipologie	Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,1287	-	0,1272	-	0,1287
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1001	-	0,1001	-	0,1016
Bassa tensione - altri usi	-	0,1437	-	0,1422	-	0,1422
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,1116	-	0,1116	-	0,1116
Media tensione - altri usi	109.290,9900	-	108.493,2200	-	109.312,7500	-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 22: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza

Tipologie	Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,2386	-	0,2359	-	0,2386
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1856	-	0,1856	-	0,1884
Bassa tensione - altri usi	-	0,2664	-	0,2636	-	0,2636
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,2068	-	0,2068	-	0,2068
Media tensione - altri usi	202.585,66	-	201.106,88	-	202.626,00	-

Tabella 25: Somme da versare sul conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,0213
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0168
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,0188
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0149
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,0188
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,0078

Tabella 26: Componente tariffaria UC6

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		UC6		
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW/anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	32,88	0,01
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-		0,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione			
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	278,40		0,01
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	278,40		0,01
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica			0,02
lettera e)	Altre utenze in media tensione	16.178,88		
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione			

Tabella 27: Componente tariffaria UC6 per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	UC6	UC6	UC6
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW/anno	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00

05A09630

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;

c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;

e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;

g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;

h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;

i) «L_{den} (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;

l) «L_{day} (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;

m) «$L_{evening}$ (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;

n) «L_{night} (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;

o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

s) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;

t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;

u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l'entità di un effetto nocivo;

v) «siti di attività industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

z) «valori limite»: un valore di L_{den} o L_{night} e, se del caso, di L_{day} e $L_{evening}$ il cui superamento induce le autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;

aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale L_{den}, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

Art. 3.

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera *a)*, la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera *b)*, nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera *a)*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Entro il 30 giugno 2012:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera *a)*, la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera *b)*, nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorità individuata al comma 3, lettera *a)*.

5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Piani d'azione

1. Entro il 18 luglio 2008:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera *a)*, i piani d'azione previsti al comma 1, lettera *b)*, nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1, lettera *a)*.

3. Entro il 18 luglio 2013:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera *a)*, i piani d'azione previsti al comma 3, lettera *b)*, nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorità individuata al comma 3, lettera *a)*.

5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6. L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

strutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.

10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Descrittori acustici e loro applicazione

1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici L_{den} L_{night} calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori L_{den}, e L_{night}, sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purché detti dati non risalgano a più di tre anni.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Metodi di determinazione

1. I valori dei descrittori acustici L_{den} e L_{night} di cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonché sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

Art. 7.

Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:

a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;

c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;

e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in L_{den} e L_{night}, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attività industriali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera *a)*;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera *b)*;

c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Art. 8.

Informazione e consultazione del pubblico

1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 è resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.

Art. 9.

Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.

Art. 10.

Armonizzazione della normativa

1. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.

2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività del comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.

Art. 11.

Sanzioni

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano più regioni nonché di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1
(art. 5, comma l)

DESCRITTORI ACUSTICI

1. *Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.*

1.1. Il livello (giorno-sera-notte) L_{den} in decibel (dB), è definito dalla seguente formula:

$$L_{den} = 10lg[(14x10^{Lday/10} + 2x10^{(Levening+5)/10} + 8 \times 10^{(Lnight+10)/10})/24]$$

dove:

a) L_{den} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;

b) L_{day} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;

e) $L_{evening}$ è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno solare;

d) L_{night} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare

dove, per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:

a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta così suddiviso:

1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;

2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;

3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;

b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;

dove si considera il suono incidente e si tralascia il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata.

La determinazione di L_{day}, $L_{evening}$, L_{night} sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni potrà avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali e/o di campionamento statistico.

1.2. Il punto di misura per la determinazione di L_{den} e quindi di L_{day}, $L_{evening}$, L_{night}, dipende dall'applicazione:

a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 ±0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;

b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0±0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m;

c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:

1) zone rurali con case a un solo piano;

2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche;

3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni.

2. *Definizione del descrittore del rumore notturno.*

2.1. Il descrittore del rumore notturno L_{night} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:

a) la notte è di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;

b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente allegato;

c) è considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente allegato;

d) il punto di misura è lo stesso usato per L_{den}

3. *Descrittori acustici supplementari.*

3.1. In alcuni casi, oltre a L_{den} e L_{night} e, se del caso, L_{day} e $L_{evening}$, può essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:

a) la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;

b) in media, in uno o più periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile;

c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;

d) L_{amax}, o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della protezione durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore;

e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;

f) protezione supplementare nel periodo diurno;

g) protezione supplementare nel periodo serale;

h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti;

i) zone silenziose esterne agli agglomerati;

l) il rumore contiene forti componenti tonali;

m) il rumore contiene forti componenti impulsive.

ALLEGATO 2
(art. 6)

METODI DI DETERMINAZIONE DEI DESCRITTORI ACUSTICI

1. *Introduzione.*

1.1. I valori di L_{den} e L_{night} possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo.

2. *Metodi di calcolo di L_{den} e L_{night}.*

2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:

a) per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Possono essere ottenuti dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:

1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»;

3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;

b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC. CEAC;

c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrêtè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980»;

d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».

2.2. I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di L_{den} ed L_{night} secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.

3. *Metodi di misurazione di L_{den} e L_{night}.*

3.1. Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale ciò comporta una correzione di - 3 dB per le misurazioni.

ALLEGATO 3
(art. 6)

METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:

a) la relazione tra fastidio e L_{den} per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva;

b) la relazione tra disturbi del sonno e L_{night} per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva.

1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:

a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;

b) le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;

c) climi/culture diversi;

d) gruppi vulnerabili della popolazione;

e) rumore tonale dell'attività industriale;

f) rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali.

ALLEGATO 4
(art. 3, comma 5)

REQUISITI MINIMI PER LA MAPPATURA ACUSTICA E PER LE MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE

1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:

a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;

d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all'art. 5.

2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:

a) grafici;

b) dati numerici in tabulati;

c) dati numerici in formato elettronico.

3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:

a) dal traffico veicolare;

b) dal traffico ferroviario;

c) dal traffico aeroportuale;

d) dai siti di attività industriale, inclusi i porti.

4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:

a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;

b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;

c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.

5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.

6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come:

a) una rappresentazione grafica;

b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;

c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a svariate possibili situazioni future;

d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;

e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonché la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.

7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di L_{den} e L_{night} di 5 dB come definito nell'allegato 6.

8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attività industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 5
(art. 4, comma 5)

REQUISITI MINIMI DEI PIANI D AZIONE

1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b) l'autorità competente;

e) il contesto giuridico;

d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;

e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;

g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;

h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;

i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;

l) la strategia di lungo termine;

m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:

fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;

n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.

2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:

a) pianificazione del traffico;

b) pianificazione territoriale;

c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;

d) scelta di sorgenti più silenziose;

e) riduzione della trasmissione del suono;

f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.

3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

ALLEGATO 6
(art. 7, comma l)

DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:

1) per gli agglomerati:

1.1) una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;

1.2) l'autorità competente;

1.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

1.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{den} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione speciale degli edifici da uno o più tipi di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento di aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;

b) una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore di L_{den} a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla facciata avente il valore più alto di $L_{den.}$ Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti all'articolo 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta:

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *a)*;

b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera *b)*. Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;

1.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;

2) per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali:

2.1) una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;

2.2) una caratterizzazione dell'area circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;

2.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

2.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{den}, in dB a 4 m di altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *a)*;

b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera *b)*;

2.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{nigh} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *a)*;

c) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *b)*;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.7) la superficie totale, in km^2, esposta a livelli di L_{den} rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello;

2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2002/49/CE è pubblicata in GUCE n. L 189 del 18 luglio 2002.

— La legge comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003).

— La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «La libertà d'accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».

— Il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».

— La direttiva 96/61 /CE è pubblicata in GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Note all'art. 1:

— Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così recita:

«Art. 3 *(Definizioni stradali e di traffico)*. — 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;

4) banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;

5) braccio di intersezione: cfr. ramo di intersezione;

6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;

7) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata è delimitata da strisce di margine;

8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

9) circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;

10) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

11) corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria;

12) corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;

13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;

14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra;

15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;

16) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale;

17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro;

19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada;

20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità;

21) fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;

23) fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;

24) golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni;

25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli;

26) intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;

27) isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;

28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;

29) isola salvagente: cfr. salvagente;

30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;

31) itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali;

32) livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante;

33) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;

34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli;

34-*bis)* parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità;

35) passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria;

36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso;

37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

38) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;

39) pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;

40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo;

41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso;

42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione;

43) rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione;

44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada;

45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;

46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;

47) sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;

48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari;

50) strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;

51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;

52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;

53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro;

53-*bis)* utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade;

54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

55) zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue;

56) zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate;

57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;

58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».

Note all'art. 4:

— Gli articoli 3, comma 1, lettera *i)*, 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, così recitano:

«Art. 3 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Sono di competenza dello Stato:

a)-h) (omissis);

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;».

«Art. 10 *(Sanzioni amministrative)* —. 1-4. *(Omissis).*

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.».

«Art. 7 *(Piani di risanamento acustico)*. — 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, e all'art. 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*.

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

«Art. 4 *(Competenze delle regioni)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'art. 7 al piano regionale.».

Note all'art. 5:

Gli articoli 3 e 2, della legge n. 447 del 1995, così recitano:

«Art. 3 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera *a)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera *e)*, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere *a), c), e), h)* e *l)*, sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere *f), g)* e *m)*, sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere *a), c), d), e), f), g), h), i), l)* e *m)*, devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.».

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera *c)*;

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere *e), f), g)* e *h)*, sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.».

Note all'art. 8:

Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, vedi note alle premesse.

Note all'art. 10:

Per l'art. 3, comma 1 della legge n. 447 del 1995 vedi note all'art. 5.

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Art. 17. *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

L'art. 11, della legge n. 447, del 1995 così recita:

«Art. 11 *(Regolamenti di esecuzione).* — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

Note all'art. 11:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

05A09688

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*.

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'art. 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Art. 4.

Cataloghi e punti d'informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'art. 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a), d), f), g)* e *h)*, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'art. 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.

Art. 6.

Tariffe

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'art. 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica.

Art. 7.

Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'art. 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'art. 25, commi 5, 5-*bis* e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'art. 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*, se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'art. 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Art. 9.

Qualità dell'informazione ambientale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.

Art. 10.

Relazioni

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

Art. 11.

Aspetti organizzativi
e procedimentali delle regioni e degli enti locali

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unifi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:

a) le modalità di coordinamento tra le autorità pubbliche;

b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'art. 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;

c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'art. 5;

d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Norme finanziarie e abrogazioni

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/4/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 41 del 14 febbraio 2003.

— La direttiva 90/313/CEE è pubblicata nella GUCE n. L. 158 del 23 giugno 1990.

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003)».

— Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— L'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 così recita:

«Art. 25 *(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)*. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 25, commi 4, 5, 5-*bis* e 6 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 25 *(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la commissione per l'accesso di cui all'art. 27. Il difensore civico o la commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I, del titolo I, della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in Camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».

«Art. 27 *(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della commissione. La commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 8:

— L'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, così recita:

«6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, (Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300), (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2002, n. 222, supplemento ordinario):

«Art. 15 *(Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio)*. — 1.-4. *(Omissis)*.

5. Tali attività sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177):

«Art. 11 *(Archivio delle istanze di accesso)*. — 1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.

4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza.

5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.

6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.

7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse informazioni.».

«Art. 12 *(Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.».

— Per l'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, vedi note all'art. 8.

05A09687

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. Scopo del presente decreto è di istituire un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «strumenti internazionali pertinenti» i seguenti strumenti internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:

1) «MARPOL»: la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;

2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;

3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;

4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;

6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della sicurezza;

7) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;

8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;

9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

10) «Codice BC»: il codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;

11) «Codice INF»: il codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;

12) «Risoluzione IMO A851 (20)»: la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;

13) «Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo «VDR»;

b) «armatore»: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;

c) «agente»: la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;

d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale è stipulato il contratto;

e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;

f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;

g) «merci pericolose»:

1) le merci classificate nel Codice IMDG;

2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;

3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;

4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;

5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;

h) «merci inquinanti»:

1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;

2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;

3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;

i) «unità di carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;

l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessità, un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorità marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;

m) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

n) «autorità marittima»: gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004, secondo la specifica funzione espletata e connessa alla caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito;

o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;

p) «servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;

q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;

r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno o più corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;

s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;

t) «sinistro»: il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.

TITOLO II

RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALE

Art. 4.

Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani

1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:

a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore;

b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;

c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione.

2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.

Art. 5.

Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale

1. L'amministrazione provvede, avvalendosi se del caso della propria organizzazione periferica e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, alla gestione operativa di un sistema di monitoraggio e per la rapportazione navale obbligatoria organizzato conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base alla Convenzione SOLAS, capitolo V, Regola 11, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, comprese le informazioni supplementari contemplate nella risoluzione IMO A.851 (20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate nell'allegato I, parte 4.

2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o di una proposta di modifica del sistema di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, obbliga comunque l'Amministrazione ad indicare nella proposta le informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Impiego dei sistemi di identificazione automatica

1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.

2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.

3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, è soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.

Art. 7.

Impiego dei sistemi di rotte navali

1. L'autorità marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, impiegano detti sistemi in conformità alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.

2. L'autorità marittima, nel caso in cui è instaurato un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniforma, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffonde tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi

1. L'autorità marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che:

a) le navi che entrano in una zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) le navi nazionali che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali ove esiste un VTS, gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole;

c) le navi battenti bandiera di un Paese terzo e non dirette verso un porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali, ove esiste un VTS, si attengano, per quanto possibile, alle relative regole. Ogni eventuale palese e grave violazione è comunicata all'autorità dello Stato di bandiera.

Art. 9.

Infrastrutture per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo

1. L'autorità marittima gestisce esclusivamente, per fini di sicurezza della navigazione, gli impianti e le installazioni a terra idonei a ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti.

2. Ogni utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorità marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni per tale tipo di utilizzazione sono subordinate al preventivo parere dell'amministrazione, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta esclusivamente in relazione agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione.

3. L'amministrazione gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del traffico navale, nonché le informazioni pervenute in sinergia con le autorità marittime e provvede a renderle disponibili nell'ambito dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresì rese disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano attinenza con tali materie.

4. Il personale impiegato nella gestione degli impianti e le installazioni del VTS e di rapportazione navale è qualificato presso il Centro di Formazione VTS dell'amministrazione.

5. La realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi necessari per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi entro l'anno 2008.

Art. 10.

Registratori dei dati di viaggio

1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato Allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli obblighi derivanti dall'installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.

2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonché a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua conclusione.

Art. 11.

Indagini sui sinistri

1. Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi.

2. L'amministrazione collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero, allorché è coinvolta una nave italiana.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLE NAVI (HAZMAT)

Art. 12.

Obblighi dello spedizioniere o del caricatore

1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, a condizione che il comandante riceva una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, punto 2.

2. Lo spedizioniere ovvero il caricatore trasmette al comandante la dichiarazione di cui al comma 1 e deve assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponde effettivamente a quello dichiarato.

Art. 13.

Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.

2. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.

3. L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorità interessata.

4. L'armatore, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.

Art. 14.

Scambio telematico di dati fra Stati membri

1. L'amministrazione coopera con le autorità degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.

2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:

a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;

b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;

c) la trasmissione senza ritardo all'autorità competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo.

3. L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Esenzioni

1. L'amministrazione può esonerare dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti dello Stato solo se:

a) la compagnia che svolge i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi utilizzate e lo trasmette all'autorità marittima competente;

b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, sono messe a disposizione dell'autorità marittima che ne fa richiesta. La compagnia istituisce un sistema interno che garantisce immediatamente la trasmissione delle informazioni in forma elettronica a richiesta dell'autorità marittima competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

2. Quando un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di uno o più Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione può concedere l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1.

3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo.

4. L'amministrazione revoca le esenzioni concesse qualora non vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 2.

TITOLO IV

MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN MARE

Art. 16.

Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi

1. Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente:

a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17;

2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di rapportazione previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di legge;

3) hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilità dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro;

c) le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorità competente di uno Stato membro.

2. L'autorità marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti autorità degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.

3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorità marittima competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, può effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 17.

Rapportazione di incidenti in mare

1. Il comandante di una nave che naviga all'interno della regione di interesse nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, come individuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rapporta immediatamente all'autorità marittima competente:

a) qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezza della nave, come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;

b) qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;

c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;

d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.

2. Il messaggio di rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1 indica il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, tutte le indicazioni che consentano di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, il numero delle persone a bordo, i particolari dell'incidente e qualsiasi informazione pertinente prevista dalla risoluzione 851(20) dell'IMO.

Art. 18.

Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse

1. Se l'autorità marittima ritiene che, a causa di condizioni meteorologiche o marine eccezionalmente avverse, sussiste un grave rischio di inquinamento della zona marittima o costiera, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana in mare:

a) fornisce al comandante della nave che si trova nella zona interessata o intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteomarine e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri;

b) adotta tutte le misure idonee per agevolare il comando di bordo ad acquisire un quadro di situazione quanto più completo e raccomanda ad una nave particolare o a navi in generale, secondo i casi, di entrare ovvero di non entrare in porto ovvero di non intraprendere la navigazione fino a quando non si ristabiliscono le condizioni meteomarine e cessa il pericolo per le persone e l'ambiente;

c) limita o vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle acque territoriali.

2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo stesso comandante assume in base al suo giudizio professionale in conformità alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorità marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non è conforme alle misure di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Le misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono basate sulle previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana.

Art. 19.

Misure relative agli incidenti in mare

1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17, l'autorità marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.

2. L'armatore, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.

3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.

Art. 20.

Luoghi di rifugio

1. Il capo del compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione tenuto conto prioritariamente dei vincoli ambientali e paesaggistici delle aree costiere ad alta valenza e vocazione turistica, nonché delle caratteristiche e della tipologia della nave.

2. Le procedure adottate, in conformità con le pertinenti linee guida dell'IMO, prevedono idonee misure per garantire che le navi in pericolo possano raggiungere un luogo di rifugio, previa autorizzazione dell'autorità individuata dalla pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza in corso.

3. Restano impregiudicati la disciplina ed i relativi piani in materia di ricerca e salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.

Art. 21.

Informazioni delle parti interessate

1. L'autorità marittima, quando è necessario, segnala via radio ogni incidente comunicato ai sensi dell'articolo 17 e divulga le informazioni relative all'eventuale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

presenza di ogni nave che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente.

2. L'autorità marittima, che riceve notizie relative a fatti o situazioni idonei, anche potenzialmente, a creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le più appropriate misure per fornire ogni pertinente informazione e consultazione e, laddove sia necessario, si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.

Art. 22.

Designazione degli organismi competenti

1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo altra espressa indicazione, all'autorità marittima del luogo di approdo della nave, ovvero ai Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) territorialmente competenti, come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per l'attività di coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

2. Gli organismi di cui al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza, ivi compresa la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21.

3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea, anche per le finalità del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

Art. 23.

Cooperazione tra gli Stati membri

1. L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate ai sensi del presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le corrispondenti autorità di altri Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati che riguardano i movimenti, le previsioni d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative al carico;

b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;

c) estendere la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il traffico marittimo e aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione ed il monitoraggio delle navi;

d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 24.

Riservatezza delle informazioni ed ispezioni

1. L'amministrazione emana specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.

2. Con le medesime direttive sono, altresì, impartite disposizioni per la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.

Art. 25.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

2. Il comandante della nave o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

3. Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I
(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE

1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 4 - INFORMAZIONI GENERALI.

a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

b) Porto di destinazione.

c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima, e orario stimato di partenza da tale porto.

d) Numero totale di persone a bordo.

2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 12 - INFORMAZIONI SUL CARICO.

a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio o di conformità dei codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e se queste sono state trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

b) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

3. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 13.

A. Informazioni generali.

a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

b) Porto di destinazione.

c) Per la nave che lascia un porto nazionale: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.

d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente.

e) Numero totale delle persone a bordo.

B. Informazioni sul carico.

a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.

c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

4. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5.

A - Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

B - Data e ora.

C o D - Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.

E - Rotta.

F - Velocità.

I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.

P - Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.

T - Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.

W - Numero totale di persone a bordo.

X - Informazioni varie:

- caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5000 tonnellate;

- status di navigazione.

5. Il comandante della nave informa immediatamente l'autorità marittima interessata di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi del presente allegato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II
(articolo 6, comma 1)

PRESCRIZIONI APPLICABILI
ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO

I. SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS).

1. Navi costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1º luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6.

2. Navi costruite prima del 1º luglio 2002.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1º luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 secondo il calendario seguente:

a) navi da passeggeri: entro il 1º luglio 2003;

b) navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1º luglio 2003;

c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1º luglio 2004;

d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1º luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1º luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1º luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1º luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1º luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1º luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

II. REGISTRATORI DEI DATI DI VIAGGIO (SISTEMI VDR).

1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):

a) le navi da passeggeri costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;

b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1º luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1º luglio 2002 compreso;

c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del 1º luglio 2002: entro il 1º gennaio 2004;

d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.

2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1º luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:

a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1º gennaio 2007;

b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1º gennaio 2008.

ALLEGATO III
(articolo 13, comma 4)

MESSAGGI ELETTRONICI

1. Le amministrazioni competenti assicurano lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla trasmissione, ricezione e conversione dei dati fra sistemi che applicano la sintassi XML o Edifact, in base a servizi di comunicazione X. 400 o Internet.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV
(articolo 19, comma 1)

MISURE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE

1. Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'autorità marittima ritiene nel rispetto del diritto internazionale, che è necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che è necessario proteggere l'ambiente marino può in particolare:

a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;

b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;

c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione;

d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.

———

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato *A*, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003».

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. *Omissis.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

— La direttiva 2002/59/CE è pubblicata in GUCE n. L 208 del 5 agosto 2002.

La direttiva 93/75/CEE è pubblicata in GUCE n. L 247 del 5 ottobre 1993.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979».

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, reca: «Codice delle comunicazioni elettroniche».

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, reca: «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services)».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali».

«Art. 3 *(Classi di navi da passeggeri e categorie di unità veloci da passeggeri).* — 1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano:

"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;

"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa;

"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;

"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.».

Nota all'art. 11:

— Il capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi), reca: «Sinistri marittimi».

Nota all'art. 17:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare».

«Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.».

Nota all'art. 22:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.

05A09686

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2088
Yen	137,90
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,571
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68825
Fiorino ungherese	250,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8850
Corona svedese	9,3537
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	38,845
Franco svizzero	1,5496
Corona islandese	74,34
Corona norvegese	7,8715
Lev bulgaro	1,9562
Kuna croata	7,4000
Nuovo leu romeno	3,6000
Rublo russo	34,4300
Nuova lira turca	1,6268
Dollaro australiano	1,5929
Dollaro canadese	1,4208
Yuan cinese	9,7748
Dollaro di Hong Kong	9,3780
Rupia indonesiana	12208,88
Won sudcoreano	1254,55
Ringgit malese	4,5589
Dollaro neozelandese	1,7310
Peso filippino	67,240
Dollaro di Singapore	2,0374
Baht tailandese	49,353
Rand sudafricano	7,8835

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09843

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil 90» a r.l., in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

Edil 90 a r.l., con sede in Avezzano, BUSC n. 1975, costituita per rogito del notaio Almerindo Vitullo in data 8 febbraio 1990, repertorio n. 21341.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octies-decies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09682

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Europa cooperativa sociale a r.l.», in Terracina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Europa cooperativa sociale a r.l.», con sede in Terracina (costituita rogito notaio Bernardo Schiano di Terracina in data 5 maggio 1998 - repertorio n. 28755) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09557

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Onda a r.l.», in Ponza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Onda a r.l.», con sede in Ponza (costituita rogito notaio Errica Ernesta Grimaldi di Ponza in data 28 novembre 1991 - repertorio n. 15880) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09558

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Milk linea distribuzioni associate a r.l.», in Fondi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Milk linea distribuzioni associate a r.l.», con sede in Fondi (costituita rogito notaio Elio Bellecca di Fondi in data 6 marzo 1992 - repertorio n. 30275) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09559

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Di servizi L'Ancora - Piccola società cooperativa», in Grosseto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa oggetto: scioglimento art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Di servizi L'Ancora - Piccola società cooperativa», con sede

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in Grosseto, via Gozzano, 6, costituita rogito notaio dott. Roberto Baldassarri in data 5 febbraio 1997 - repertorio n. 29681 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Grosseto - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09650

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Grifo Grosseto Baseball - Piccola società cooperativa», in Grosseto.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa oggetto: scioglimento art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Grifo Grosseto Baseball - Piccola società cooperativa», con sede in Grosseto, piazza Cosimini, 20, costituita rogito notaio dott. Bruno Detti in data 19 novembre 2001 - repertorio n. 31898 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Grosseto - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09651

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Speranza cooperativa sociale», in Grosseto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Speranza cooperativa sociale», con sede in Grosseto, via Fossombroni, 6 (costituita rogito notaio dott. Roberto Baldassarri di Grosseto in data 21 giugno 1996 - repertorio n. 27859 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Grosseto - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09652

Nomina del presidente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Macerata.

Si comunica che con decreto direttoriale n. 5 del 5 settembre 2005, è stato nominato presidente della commissione di certificazione il dott. Luigi Formentini direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Macerata.

05A09616

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle comunicazioni

Si rende noto che in data 18 marzo 2005 è stato emesso il decreto interministeriale registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle comunicazioni il 14 settembre 2005 al n. 1533 concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle comunicazioni.

Il predetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it).

05A09660

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endobulin S/D»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 698 del 22 settembre 2005

Medicinale: ENDOBULIN S/D.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - cap 00196 Italia - codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.: modifica minore della produzione del prodotto finito. Cambio denominazione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle procedure di trasporto degli intermedi tra i siti produttivi di Vienna e di Lessines, per:

introduzione di fascette autobloccanti munite di sigillo per la spedizione dell'intermedio Frazione II tra Vienna e Lessines con conseguente eliminazione del test di identità condotto al ricevimento dell'intermedio;

l'intermedio Frazione II Pasta sarà trasportato solo in contenitori di polietilene e non più in doppie sacche di polietilene poste in contenitori di polietilene.

È inoltre autorizzato il cambio denominazione del medicinale da «Endobulin S/D» a «Endobulin».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 250 mg + flacone solvente da 5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025264084;

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 500 mg + flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 025264096;

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1000 mg + flacone solvente da 20 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025264108;

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 2500 mg + flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 025264110;

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 5000 mg + flacone solvente da 100 ml - A.I.C. n. 025264122;

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 7500 mg + flacone solvente da 150 ml - A.I.C. n. 025264134;

«50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 10000 mg + flacone solvente da 200 ml - A.I.C. n. 025264146.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 250 mg + flacone solvente da 5 ml» (A.I.C. n. 025264084), «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1000 mg + flacone solvente da 20 ml» (A.I.C. n. 025264108), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A09565

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil Compositum».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 699 del 22 settembre 2005

Medicinale: CLENIL COMPOSITUM.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - cap 43100 Italia - codice fiscale 01697370342.

Variazione A.I.C.:

modifica di eccipienti;

modifica del processo di produzione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

modifica degli eccipienti:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, alcool cetostarilico, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, alcool benzilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Modifica del processo produttivo:

inserimento delle fasi di sterilizzazione e ripartizione nei contenitori monodose in asepsi con tecnologia BFS; vengono inseriti i relativi controlli in-process;

modifica del surdosaggio del salbutamolo: da 1% a 2%;

modifica del lotto industriale standard: da 600 litri a 1500 litri.

Modifica delle specifiche del prodotto finito:

eliminazione di identificazione e dosaggio dei para-idrossibenzoati e dell'alcool benzilico;

sostituzione della specifica «contaminazione microbica: cat. 2 Ph. Eur» con la specifica «sterile».

Al prodotto viene attribuito un periodo di validità di trentasei mesi senza particolari condizioni di conservazione relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 10 flaconi monodose 2 ml - A.I.C. n. 023440050;

«0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 monodose da 2 ml - A.I.C. n. 023440086.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 10 flaconi monodose 2 ml varia a: «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 023440050;

«0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 monodose da 2 ml varia a: «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 023440086.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09566

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin RK»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 702 del 22 settembre 2005

Medicinale: GABAPENTIN RK.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - cap 20129 Italia - codice fiscale 09674060158.

Variazione A.I.C.: aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di un principio attivo. Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova. Modifica del sito del produttore già approvato (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d'imballaggio secondario (qualsiasi altra forma farmaceutica).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo gabapentina:

Zambon Group S.p.a. - Fine Chemical Business Unit, Chemical Plant - via Dovaro - 36045 Lonigo (Vicenza).

Il principio attivo di Zambon risponde alle stesse specifiche del produttore già autorizzato (Teva) con specifiche aggiuntive o con limiti ristretti, come di seguito specificato:

titolo 98.5-101.5% (limite ristretto);

isopropanolo $\leq$1000 ppm (aggiuntiva);

2-azaspiro (4,5)decan-3-one $\leq$0,05% (limite ristretto);

ogni impurezza singola $\leq$0,05 (limite ristretto);

cloruri $\leq$0,01% (aggiuntiva - con relativa aggiunta del metodo di analisi).

Il principio attivo prodotto da Zambon è confezionato in sacchetti di polietilene posti in fusti di fibra e plastica.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036231013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036231025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036231037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin D&G»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 703 del 22 settembre 2005

Medicinale: GABAPENTIN D&G.

Titolare A.I.C.: D&G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 3 - cap 51100 Italia, codice fiscale 01239960477.

Variazione A.I.C.: aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di un principio attivo. Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova.

Modifica del sito del produttore già approvato (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d'imballaggio secondario (qualsiasi altra forma farmaceutica).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo gabapentina:

Zambon Group S.p.a. - Fine Chemical Business Unit, Chemical Plant - via Dovaro - 36045 Lonigo (Vicenza).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il principio attivo di Zambon risponde alle stesse specifiche del produttore già autorizzato (Teva) con specifiche aggiuntive o con limiti ristretti, come di seguito specificato:

titolo 98.5-101.5% (limite ristretto);

isopropanolo ≤1000 ppm (aggiuntiva);

2-azaspiro (4,5)decan-3-one ≤0,05% (limite ristretto);

ogni impurezza singola ≤0,05 (limite ristretto);

cloruri ≤0,01% (aggiuntiva - con relativa aggiunta del metodo di analisi).

Il principio attivo prodotto da Zambon è confezionato in sacchetti di polietilene posti in fusti di fibra e plastica.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036410013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036410025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036410037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Androcur»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 724 del 22 settembre 2005

Medicinale: ANDROCUR.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11 - c.a.p. 20131 Italia, codice fiscale 00750320152.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 023090032 - «Depot 300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml;

a: A.I.C. n. 023090032 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A09561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraxim»

Estratto determinazione AIC/N n. 726 del 22 settembre 2005

Medicinale: ORAXIM.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo L'Ema, 7 - loc. Ponte a Ema, c.a.p. 50015 Italia, codice fiscale 00408570489.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli eccipienti:

da:		a:	
composizione 125 mg/5 ml	**g/5 ml**	**composizione 125 mg/5 ml**	**g/5 ml**
Acetossietilcefuroxima	0,150	Acetossietilcefuroxima	0,150
Acido Stearico	0,852	Acido Stearico	0,852
Saccarosio	3,062	Saccarosio	3,062
Povidone K30	0,013	Povidone K30	0,013
Aroma tutti frutti	0,100	Aroma tutti frutti	0,100
		Acesulfame potassico	*0,021*
		Aspartame	*0,021*
		Gomma Xanthan	*0,001*

da:		a:	
composizione 250 mg/5 ml	**g/5 ml**	**composizione 250 mg/5 ml**	**g/5 ml**
Acetossietilcefuroxima	0,300	Acetossietilcefuroxima	0,300
Acido Stearico	1,203	Acido Stearico	1,203
Saccarosio	2,289	Saccarosio	2,289
Povidone K30	0,012	Povidone K30	0,012
Aroma tutti frutti	0,102	Aroma tutti frutti	0,102
		Acesulfame potassico	*0,045*
		Aspartame	*0,045*
		Gomma Xanthan	*0,002*

Da:		a:	
composizione 250 mg bustine	**g**	**composizione 250 mg bustine**	**g**
Acetossietilcefuroxima	0,300	Acetossietilcefuroxima	0,300
Acido Stearico	1,704	Acido Stearico	1,704
Saccarosio	6,124	Saccarosio	6,124
Povidone K30	0,026	Povidone K30	0,026
Aroma tutti frutti	0,200	Aroma tutti frutti	0,200
		Acesulfame potassico	*0,042*
		Aspartame	*0,042*
		Gomma Xanthan	*0,002*

Conseguentemente vengono modificate (ristretti) i limiti delle specifiche relative alle impurezze alla fine del periodo di validità per la formulazione da 125 mg/5 ml e per la confezione da 250 mg bustine mentre per la formulazione da 250 mg/5 ml i limiti delle impurezze approvati rimangono invariati.

Il restringimento dei limiti delle impurezze per la sospensione 125 mg/5 ml e per la confezione da 250 mg bustine è il seguente:

impurezza cefuroxima da: non maggiore di 1,5 a non maggiore di 1,0;

delta-2 isomero dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 2,5 a non maggiore di 2,0;

anti isomeri dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 1,5 a non maggiore di 1,5 (invariato);

impurezze di altri prodotti di degradazione da: non maggiore di 0,5 a non maggiore di 0,2;

impurezze totali da: non maggiore di 4,5 a non maggiore di 3,5.

Conseguentemente vengono modificati gli stampati limitatamente all'aggiunta nella lista degli eccipienti di acesulfame potassico, aspartame e gomma xanthan.

Inoltre vista la presenza di aspartame nella nuova formulazione dovrà essere aggiunta l'informazione «usare con cautela in pazienti affetti da fenilchetonuria» nel paragrafo riguardante le «speciali avvertenze e precauzioni d'uso».

Inoltre vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto prima di essere ricostituito da: «conservare al di sotto di 25° C» a: «Conservare al di sotto di 30° C» e vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto ricostituito da 2-25° C a 2-8° C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027002043 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027002056 - «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 027002070 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027002082 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027002094 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml (A.I.C. n. 027002082), «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml (A.I.C. n. 027002094), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A09562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoref»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 727 del 22 settembre 2005

Medicinale: ZOREF.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, Via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 08998480159.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli eccipienti:

da:		a:	
composizione 125 mg/5 ml	g/5 ml	composizione 125 mg/5 ml	g/5 ml
Acetossietilcefuroxima	0,150	Acetossietilcefuroxima	0,150
Acido Stearico	0,852	Acido Stearico	0,852
Saccarosio	3,062	Saccarosio	3,062
Povidone K30	0,013	Povidone K30	0,013
Aroma tutti frutti	0,100	Aroma tutti frutti	0,100
		Acesulfame potassico	*0,021*
		Aspartame	*0,021*
		Gomma Xanthan	*0,001*

da:		a:	
composizione 250 mg/5 ml	g/5 ml	composizione 250 mg/5 ml	g/5 ml
Acetossietilcefuroxima	0,300	Acetossietilcefuroxima	0,300
Acido Stearico	1,203	Acido Stearico	1,203
Saccarosio	2,289	Saccarosio	2,289
Povidone K30	0,012	Povidone K30	0,012
Aroma tutti frutti	0,102	Aroma tutti frutti	0,102
		Acesulfame potassico	*0,045*
		Aspartame	*0,045*
		Gomma Xanthan	*0,002*

Da:		a:	
composizione 250 mg bustine	g	composizione 250 mg bustine	g
Acetossietilcefuroxima	0,300	Acetossietilcefuroxima	0,300
Acido Stearico	1,704	Acido Stearico	1,704
Saccarosio	6,124	Saccarosio	6,124
Povidone K30	0,026	Povidone K30	0,026
Aroma tutti frutti	0,200	Aroma tutti frutti	0,200
		Acesulfame potassico	*0,042*
		Aspartame	*0,042*
		Gomma Xanthan	*0,002*

Conseguentemente vengono modificate (ristretti) i limiti delle specifiche relative alle impurezze alla fine del periodo di validità per la formulazione da 125 mg/5 ml e per la confezione da 250 mg bustine mentre per la formulazione da 250 mg/5 ml i limiti delle impurezze approvati rimangono invariati.

Il restringimento dei limiti delle impurezze per la sospensione 125 mg/5 ml e per la confezione da 250 mg bustine è il seguente:

impurezza cefuroxima da: non maggiore di 1,5 a non maggiore di 1,0;

delta-2 isomero dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 2,5 a non maggiore di 2,0;

anti isomeri dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 1,5 a non maggiore di 1,5 (invariato);

impurezze di altri prodotti di degradazione da: non maggiore di 0.5 a non maggiore di 0.2;

impurezze totali da: non maggiore di 4,5 a non maggiore di 3,5.

Conseguentemente vengono modificati gli stampati limitatamente all'aggiunta nella lista degli eccipienti di acesulfame potassico, aspartame e gomma xanthan.

Inoltre vista la presenza di aspartame nella nuova formulazione dovrà essere aggiunta l'informazione «usare con cautela in pazienti affetti da fenilchetonuria» nel paragrafo riguardante le «speciali avvertenze e precauzioni d'uso».

Inoltre vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto prima di essere ricostituito da: «conservare al di sotto di 25° C» a: «Conservare al di sotto di 30° C» e vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto ricostituito da 2 - 25° C a 2-8° C.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026917043 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026917056 - «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 026917070 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026917082 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026917094 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine (A.I.C. n. 026917056), «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml (A.I.C. n. 026917082), «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml (A.I.C. n. 026917094), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A09563

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 728 del 22 settembre 2005

Medicinale: DICLOREUM.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, c.a.p. 65020, codice fiscale 00556960375.

Variazione A.I.C.: modifica Standard - Terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Dicloreum» è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 024515076 - «75 mg soluzione iniettabile» 6 fiale;

a: A.I.C. n. 024515076 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A09564

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 73 del 27 aprile 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Carboplatino Teva".».

Con riferimento alla determinazione n. 73 del 27 aprile 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2005 - serie generale - n. 106, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno correggere ciò che è stato erroneamente pubblicato:

dove è scritto: «Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 300,42 euro», leggasi: «Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 316,16 euro».

05A09725

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Roccaforzata

La giunta della regione Puglia con atto n. 1325 del 20 settembre 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Roccaforzata (Taranto).

05A09649

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la modifica del contratto collettivo quadro del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005.

Il giorno 3 ottobre 2005 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.:

avvocato Guido Fantoni (Presidente)

per le Confederazioni sindacali

CGIL: firmato;

CISL: firmato;

UIL: firmato;

CIDA: firmato;

CISAL: firmato;

CONFEDIR: firmato;

CONFSAL: firmato;

COSMED: firmato.

Al termine della riunione le parti, con l'eccezione della CIDA e della CONFEDIR, sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo quadro per la modifica dell'Accordo quadro del 23 settembre 2004 relativo alla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO DEL 3 AGOSTO 2004 PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005.

Il giorno 3 ottobre 2005 alle ore 16, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.:

avv. Guido Fantoni (Presidente)

per le Confederazioni sindacali

CGIL: firmato;

CISL: firmato;

UIL: firmato;

CISAL: firmato;

CONFSAL: firmato;

CGU: firmato;

RDB CUB: firmato;

USAE: firmato;

CONFINTESA (con riserva): firmato.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005.

Art. 1.

1. Il presente contratto ha la finalità di apportare alcune modifiche al Contratto collettivo quadro del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, in quanto, a seguito dell'Accordo di modifica dell'Accordo quadro del 23 settembre 2004 relativo alla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005, stipulato in data odierna, i ricercatori e tecnologi delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione sono stati riassegnati tra il personale del relativo comparto.

2. Per effetto del comma 1 il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 agosto 2004 è pari a n. 2455. Tale contingente ricomprende n. 7 distacchi afferenti a detto personale.

3. Per realizzare la modifica di cui al comma 2, da cui deriva un incremento di n. 7 distacchi rispetto a quelli distribuiti con il CCNQ del 3 agosto 2004, nonché una diversa distribuzione dei permessi dell'art. 5 dello stesso, le tavole n. 6 e n. 20 relative al Compatto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono sostituite dalle seguenti:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SNUR	11	CGIL	1
CISL FIR	10	CISL	1
UIL PA	7	UIL	
ANPRI	1	CIDA	
USI - RDB / RICERCA	1	RDB CUB	
totale	30		2

TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL SNUR	1064
CISL FIR	982
UIL PA	543
ANPRI	83
USI - RDB / RICERCA	130
totale	2802

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

05A09662

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501239/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE